



*Consiglio Regionale della Campania*

**X LEGISLATURA**

**UFFICIO DI PRESIDENZA**

**SEDUTA DEL 10 MARZO 2016**

**Delib. n. 26**

**OGGETTO: Direttive su spese di rappresentanza della Presidenza del Consiglio Regionale - Approvazione disciplinare.**

L'anno duemilasedici, il giorno 10 (dieci) del mese di Marzo, alle ore 13,15, nella sala riunioni della propria sede al Centro Direzionale di Napoli, isola FI3, si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, così costituito:

Rosa	D'AMELIO	Presidente
Tommaso	CASILLO	Vice Presidente
Ermanno	RUSSO	Vice Presidente
Antonio	MARCIANO	Consigliere Questore
Massimo	GRIMALDI	Consigliere Questore
Vincenzo	MARAIIO	Consigliere Segretario
Flora	BENEDUCE	Consigliere Segretario

Sono assenti: ///

Presiede: Rosa D'Amelio

Assistono i dirigenti: Avv. Magda Fabbrocini - DG "Attività Legislativa"  
Dott.ssa Lucia Corretto - DG "Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali"  
Dott. Alfredo Aurilio - Dirigente UD "Affari Legali e Assistenza Ufficio di Presidenza".

RELATORE: Il Presidente Rosa D'Amelio

**Premesso che:**

- in esecuzione del DPR n. 1171/1970, la legge n. 853/1973 stabilisce che, per esigenze funzionali dei Consigli regionali, le Regioni istituiscono nei propri statuti di previsione della spesa apposita rubrica da intestare alla Presidenza del consiglio regionale;
- l'art. 2 della succitata norma, nel prevedere l'esistenza in rubrica di uno specifico capitolo dedicato alle spese di rappresentanza del Presidente, stabilisce tra l'altro che le stesse possono essere disciplinate in un regolamento interno del Consiglio regionale;
- l'art. 12 della legge n. 241/1990 stabilisce che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
- l'art. 3, comma 1, lettera d) del D.Lgs n. 29/1993, in ordine agli assetti e al funzionamento degli organismi istituzionali, individua la programmazione quale materia esclusiva dell'Ufficio di Presidenza, a cui spetta l'individuazione dei criteri da adottare per organizzare manifestazioni o erogare contributi, determinandone l'entità dei finanziamenti;
- gli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 dispongono, ad integrazione di quanto già stabilito dalla L. 241/1990 in materia di pubblicazione degli atti relativi alla concessione delle sovvenzioni, l'obbligo di pubblicare, secondo modalità di facile consultazione, il nominativo e i dati fiscali del beneficiario, l'importo del vantaggio economico corrisposto, il titolo a base dell'attribuzione, l'ufficio e il dirigente o funzionario responsabile del relativo procedimento amministrativo, la modalità seguita per l'indicazione del beneficiario e il link al progetto selezionato;
- ai sensi delle succitate norme, integrate dalla circolare n. 2/2013 della Funzione Pubblica e della delibera n. 59/2013 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, la pubblicazione dei provvedimenti costituisce condizione legale di efficacia degli atti ed è assolutamente obbligatoria per le attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario.

**Considerato che:**

- dal 2007 l'Ufficio di Presidenza CRC ha più volte disciplinato le spese di rappresentanza della Presidenza, fino al 2015 quando l'attuale Ufficio di Presidenza, con delibera UdP n. 12/2015, ha incaricato la Direzione Generale "Attività legislativa" della predisposizione di un nuovo disciplinare sulle spese di rappresentanza del Presidente, redatto alla luce delle indicazioni formulate nel deliberato e delle recenti disposizioni di contenimento della spesa;
- in esecuzione della deliberazione UdP n. 12/2015, la Direzione Generale "Attività legislativa" ha predisposto l'allegata bozza relativa a un nuovo disciplinare, redatto in osservanza di quanto disposto dalla vigenti norme in materia di spese di rappresentanza;
- la Direzione Generale "Attività legislativa", nel predisporre il nuovo intervento normativo, ha anche tenuto presente gli orientamenti indicati dall'Ufficio di Presidenza nella seduta dell'11 novembre 2015 in ragione di una rafforzata azione del Consiglio a favore del "ruolo della donna" e della "educazione e formazione giovanile".

Tanto premesso.

**Visti:**

- il DPR n. 1171/1970;
- la legge n. 853/1973;
- la legge n. 241/1990
- il D.Lgs n. 29/1993;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- lo Statuto della Regione Campania;
- l'art. 11 del Regolamento Interno del Consiglio;
- la circolare n. 2/2013 della Funzione Pubblica;
- la delibera n. 59/2013 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- la delibera UdP n. 12 dell'11/11/2015.


A voti unanimi

**DELIBERA**

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

- di approvare l'allegato disciplinare "*Direttive su spese di rappresentanza della Presidenza del Consiglio Regionale*" e di darne massima diffusione con la sua pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Campania;
- di incaricare i Direttori Generali CRC della regolare esecuzione del presente provvedimento.

**IL CONSIGLIERE SEGRETARIO**



**IL PRESIDENTE**



**Il Direttore Generale Attività Legislativa**

*Avv. Magda Fabbrocini*





## DIRETTIVE SU SPESE DI RAPPRESENTANZA DELLA PRESIDENZA CRC

### ART. 1

#### OGGETTO DEL DISCIPLINARE

Il presente regolamento disciplina le spese di rappresentanza della Presidenza del Consiglio regionale della Campania.

Il disciplinare adotta le nuove linee guida del CRC in materia di concessione di contributi, in osservanza di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, punto 2 della L. n. 853/1973, dall'art. 3, comma 1, lettera d) del D.Lgs n. 29/1993, dall'art. 12 della legge n. 241/1999, degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013, della circolare n. 2/2013 della Funzione Pubblica, della delibera n. 59/2013 della Autorità Nazionale Anticorruzione, dalla deliberazione UdP n. 12/2015 e in armonia con lo Statuto della Regione Campania per le finalità rientranti nelle competenze del Consiglio regionale.

### ART. 2

#### SOGGETTI DESTINATARI

Le attività di cui all'art. 1 del presente regolamento possono essere assunte anche in forma di partecipazione del Consiglio con relativa concessione di contributi a enti pubblici, enti pubblici territoriali e loro articolazioni, Istituzioni pubbliche, associazioni, fondazioni, università, organizzazioni di volontariato, enti di culto ed enti civilmente riconosciuti, che siano legalmente costituiti da almeno un anno e non perseguano finalità di lucro. Le persone fisiche non possono essere destinatarie dei contributi disciplinati dal seguente regolamento.

### ART. 3

#### SPESE DI RAPPRESENTANZA

In osservanza del decreto PCRC n. 94/2015 e della deliberazione UdP n. 12/2015, l'intera disciplina in materia di concessione di patrocini, sovvenzioni, contributi, sussidi e comunque di qualsivoglia attribuzione di vantaggi economici, è riferita alla individuazione delle finalità richiamate nel primo comma del presente articolo che, in via prioritaria, vanno individuate in un rafforzamento dell'azione consiliare attraverso interventi in favore della valorizzazione del ruolo della donna nella società campana, nonché a favore della promozione educativa e formativa giovanile, anche ai fini di uno sbocco occupazionale.

I contributi possono essere altresì disposti per specifiche iniziative che abbiano come finalità la solidarietà verso popolazioni campane colpite da calamità naturali o eventi di carattere eccezionale.

Per ogni concessione di contributo, i competenti uffici CRC provvedono agli adempimenti previsti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 e dalle vigenti norme nazionali e regionali.

In applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, tutti gli atti relativi alla concessione di contributi da parte del Consiglio sono pubblicati sul sito istituzionale CRC; per i provvedimenti che dispongano concessioni di contributi superiore a mille euro al medesimo beneficiario nel corso dell'anno solare la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia.

Le spese di rappresentanza sono disposte dal Presidente CRC, a cui spetta la valutazione sulla opportunità e sull'utilità di una spesa che deve essere finalizzata all'intento di suscitare l'attenzione e l'interesse di ambienti e di soggetti qualificati nazionali, comunitari o internazionali, onde ottenere gli innegabili vantaggi che per una pubblica istituzione derivano dall'esser conosciuta, apprezzata e seguita nella sua azione a favore della collettività.

L'istruttoria viene condotta dai competenti uffici, previa presentazione della relativa documentazione per ogni fase di spesa.

Al pagamento delle spese minute, fino ad un importo di 2.000,00 (*duemila/00*) euro, provvede l'economista del Consiglio (art. 16, comma 6, L.R. n. 12/2006).

In ragione della propria autonomia funzionale e contabile, la Presidenza CRC può, farsi promotore, anche in forma compartecipata, di iniziative, manifestazioni, mostre, convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche, che diano lustro e prestigio all'ente ed accrescono l'immagine del Consiglio all'esterno.



## Consiglio Regionale della Campania

Nell'ambito dei propri fini istituzionali, è data facoltà al Presidente CRC di assumere a carico del proprio bilancio spese fino ad un importo massimo di euro 2.000,00 (*duemila/00*), finalizzate ad esigenze connesse esclusivamente all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per:

- accoglienza, ospitalità, piccole consumazioni, riunioni prolungate in occasione di incontri di lavoro del Presidente CRC e dei consiglieri all'uopo delegati, con personalità o autorità estranee all'Ente, in ambito regionale, nazionale e internazionale;
- piccoli doni (targhe, medaglie, libri, coppe ...) a personalità italiane e straniere, a membri di delegazioni in visita al Consiglio, o in visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del Consiglio regionale della Campania;
- omaggi floreali e/o necrologi, in occasione della dipartita di personalità anche estranee al Consiglio, di componenti degli organi collegiali o di dipendenti del CRC.

### ART. 4

#### PATROCINI

Il Consiglio regionale della Campania, nell'ambito della propria autonomia funzionale e contabile, può farsi promotore di iniziative, manifestazioni, mostre, convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche, di particolare rilievo che, per il tema trattato, siano di interesse regionale e contribuiscano ad accrescere all'esterno l'immagine del Consiglio.

Il patrocinio è la manifestazione di apprezzamento e adesione ad un'iniziativa di particolare interesse e rilievo per il Consiglio regionale, ovvero che sia significativamente qualificante per le funzioni e le attività consiliari, e pertanto per un'iniziativa che, in coerenza coi principi statutari, contribuisce alla valorizzazione dell'azione legislativa regionale in ambito e a vantaggio della crescita della società campana in campo culturale, scientifico, educativo, sociale e ambientale.

La concessione di un patrocinio, che non è un contratto di sponsorizzazione perché con esso viene in essere una donazione modale piuttosto che un contratto a prestazioni corrispettive, può avvenire sia in forma gratuita (patrocini morali) che onerosa (compartecipazioni).

Il patrocinio può essere concesso a enti pubblici, università, fondazioni, organizzazioni di volontariato e *Onlus*, enti di culto, associazioni e istituzioni pubbliche e private che, per notorietà e struttura sociale possedute, diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa; mentre non è ammissibile la concessione di patrocini a organizzazioni politiche e sindacali oppure per iniziative che presentino carattere commerciale, né può essere concesso alcun riconoscimento o vantaggio economico a iniziative che costituiscono attività o evento interno alla vita di enti e associazioni.

I patrocini, anche se concessi in forma gratuita, non costituiscono eccezione alla norma prevista dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 in materia di obbligo della motivazione.

I soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare che le attività sono realizzate con il patrocinio del Consiglio, mediante l'apposizione, in modo congruo alla dignità istituzionale del CRC, della dicitura "*con il patrocinio del Consiglio regionale della Campania*" sugli atti relativi all'evento.

La concessione di un patrocinio non comporta alcuna responsabilità in capo al Consiglio regionale circa l'organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa patrocinata e lo stesso CRC resta estraneo a qualunque rapporto che venga a costituirsi come fonte di obbligazione tra i soggetti beneficiari e terzi.

Per ogni esercizio finanziario, la Presidenza CRC stabilisce le risorse da destinare alla concessione delle compartecipazioni (patrocini onerosi) e dà mandato ai competenti uffici di avviare le procedure per la pubblicazione di un avviso pubblico riservato alle compartecipazioni.

Lo stesso avviso deve tra l'altro prevedere, in attuazione delle disposizioni contenute nella delibera UdP n. 12/2015, anche parametri valutativi che rafforzino l'azione del CRC mirata alla valorizzazione più partecipata del ruolo della donna e della educazione e formazione dei giovani nel contesto campano.

In osservanza delle disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento della spesa, la concessione di una compartecipazione comporta l'assunzione a carico del bilancio CRC di una spesa non superiore al 30% (*trentapercento*) del costo previsto dell'iniziativa.



## Consiglio Regionale della Campania

L'istanza di patrocinio va sottoscritta, a pena di responsabilità e nella forma prevista dagli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, dal legale rappresentante dell'ente o associazione e indirizzata al Presidente CRC almeno 60 gg prima della data in cui si svolge l'iniziativa.

L'istanza deve riportare, oltre ai dati del soggetto richiedente, l'illustrazione dell'iniziativa nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento; essa deve necessariamente contenere:

- i dati riguardanti il proponente e il tipo di iniziativa per la quale viene richiesto il patrocinio;
- le finalità, i tempi e i modi di realizzazione dell'iniziativa per la quale si chiede il patrocinio;
- l'attestazione da parte del legale rappresentante che l'iniziativa, per la quale viene chiesto il patrocinio, non presenta, nemmeno in via occasionale, carattere commerciale; sono esonerate da tale dichiarazione le cooperative sociali e quelle iscritte all'anagrafe delle *Onlus*.

### ART. 5

#### OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITA'

La legge n. 241/1990 stabilisce che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

Il Consiglio regionale della Campania, in attuazione dei principi introdotti dal D.Lgs n. 33/2013, persegue l'obiettivo di rafforzare lo strumento della trasparenza e della prevenzione adeguandosi alle disposizioni emanate dalla circolare n. 2/2013 della Funzione Pubblica e dalla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 59/213 in tema di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, D.Lgs n. 33/2013).

### ART. 6

#### COMITATI D'ONORE

Il Presidente CRC può autorizzare la partecipazione del Consiglio regionale nei Comitati d'onore, destinati a conferire prestigio e rilevanza a manifestazioni di carattere sociale e culturale.

L'adesione ai Comitati d'onore, richiesta dai promotori con istanza motivata diretta al Presidente CRC, è concessa a titolo gratuito ed i promotori delle manifestazioni ne danno atto nella documentazione e negli atti ad essa relativi.

### ART. 7

#### ESCLUSIONE

Restano escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le spese relative a rimborsi ai consiglieri regionali relative a missioni e trasferte, così come disciplinate dalla LR n. 13/1996.

### ART. 8

#### DISPOSIZIONI FINALE E ENTRATA IN VIGORE

Per tutto quanto non previsto dalla presente direttiva viene fatto specifico rinvio alle vigenti norme nazionali disciplinanti la materia.

La presente direttiva sostituisce le precedenti in materia di spese di rappresentanza ed entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Campania.